

## REGOLAMENTO (CE) N. 669/97 DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 1997

che reca apertura e modalità di gestione di contingenti e massimali tariffari comunitari, che stabilisce una sorveglianza comunitaria per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle isole Færøer e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento di tali misure, nonché che abroga il regolamento (CE) n. 1983/95

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

(1) considerando che gli articoli 3 e 8 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, firmato il 6 dicembre 1996<sup>(1)</sup>, prevedono che, per taluni pesci e prodotti della pesca di cui al protocollo n. 1 dell'accordo, i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità siano soppressi;

(2) considerando che tale soppressione dei dazi doganali avviene nel quadro di contingenti e massimali tariffari comunitari nonché, per taluni di questi prodotti, nel quadro di una sorveglianza statistica comunitaria; che è opportuno pertanto aprire contingenti e massimali tariffari comunitari in questione per i prodotti di cui sopra originari delle isole Færøer, in relazione dei volumi indicati rispettivamente negli allegati I e II e istituire una sorveglianza statistica comunitaria per i prodotti di cui all'allegato III del presente regolamento;

(3) considerando che le aliquote di dazio preferenziali indicate negli allegati I, II e III si applicano unicamente quando il prezzo franco frontiera, determinato dagli Stati membri a norma dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura<sup>(2)</sup>, è almeno pari al prezzo di riferimento stabilito o da stabilire dalla Comunità per i prodotti o le categorie di prodotti interessati;

(4) considerando che è opportuno prevedere, a fini della semplificazione, che le modifiche e gli adattamenti tecnici necessari agli allegati del presente regolamento a seguito di modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric, come pure gli adattamenti del volume e del tasso contingentale a seguito delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione, possano essere effettuate dalla Commissione previo parere del comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92<sup>(3)</sup>;

(5) considerando che, per gli stessi motivi, è opportuno prevedere che tale procedura possa applicarsi in caso di modifica dell'accordo di cui sopra nella misura in cui le modifiche convenute precisino i prodotti ammissibili al beneficio dei contingenti tariffari, o quelli soggetti ai massimali tariffari o sotto sorveglianza statistica, i loro volumi, diritti e periodi contingentali, nonché, se del caso, le rispettive condizioni di concessione;

(6) considerando che i contingenti tariffari, i massimali tariffari e la sorveglianza statistica previsti in tale accordo riguardano un periodo indeterminato; che, pertanto, ai fini dell'efficacia e della semplificazione dell'attuazione delle misure in questione, è opportuno prevedere l'applicazione del presente regolamento su base pluriennale;

(7) considerando che per quanto riguarda i prodotti soggetti a contingenti tariffari comunitari di cui all'allegato I, occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applica-

(<sup>1</sup>) GU n. L 53 del 22. 2. 1997, pag. 2.

(<sup>2</sup>) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15).

(<sup>3</sup>) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.